



alba pratalia

associazione di promozione sociale

via Laghetto Squarà 14a — 37141 Verona

www.albapralia.it — info@albapralia.it

Verbale dell'assemblea ordinaria dei soci

Il giorno sabato 3 ottobre 2020 alle ore 16, all'azienda agricola Fondo Prognoi (via Ponte Verde 5/c, Montorio, Verona), si è riunita, in seconda convocazione valida con qualunque numero di partecipanti, l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione alba pratalia – programmata per lo scorso 29 febbraio e poi rinviata a causa dell'emergenza sanitaria – per discutere e deliberare intorno al seguente ordine del giorno:

1. modifiche dello statuto in attuazione del d. lgs. 117/2017
2. relazione del consiglio direttivo sulle attività svolte nel 2019 e sulle nuove iniziative per il 2020-21; dibattito
3. approvazione del bilancio consuntivo 2019
4. elezione del consiglio direttivo per il triennio 2020-2023
5. varie ed eventuali.

Sono presenti i soci Nicoletta Bizzotto, Paolo Gazzi, Thea Griminelli, Aldo Ottaviani, Raffaele Paolini, Valérie Pelo, Ivan Pizzinato, Matilde Rancan, Andrea Rodighiero, Giuseppe Sandrini, Federico Simeoni, Elena Trevisan, che all'unanimità nominano segretario dell'assemblea Paolo Gazzi. Il segretario, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero dei presenti (dodici) è sufficiente, in base allo statuto, per assicurarne la validità, dichiara aperta la seduta.

Prende la parola il presidente dell'associazione, Giuseppe Sandrini, che dà lettura delle modifiche dello statuto predisposte dal consiglio direttivo in attuazione del d. lgs. 117/2017 e illustra in particolare le attività e finalità previste dall'art. 2. Le modifiche dello statuto vengono messe ai voti e approvate all'unanimità dall'assemblea.

Giuseppe Sandrini espone quindi il bilancio consuntivo 2019 (redatto secondo lo schema predisposto dalla Regione Veneto) e si sofferma sulle attività svolte, sottolineando il rallentamento che anche i progetti di alba

22 OTT. 2020



alba pratalia

associazione di promozione sociale

via Laghetto Squarà 14a — 37141 Verona

www.albapratalia.it — info@albapratalia.it

pratalia hanno subito per effetto dell'emergenza sanitaria. L'associazione è riuscita comunque, nel corso del 2020, a dotarsi finalmente di un nuovo sito internet, che viene mostrato in anteprima ai soci. È in cantiere, inoltre, il progetto editoriale «I bambini e i poeti», dedicato al piccolo ma significativo libro nato dal lavoro dei bambini incisori della scuola elementare di Sant'Andrea di Badia Calavena (Verona) nel 1956. Si sviluppa un dibattito tra i soci intorno alle modalità e agli strumenti per realizzare nel modo migliore la pubblicazione. L'assemblea approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2019 e dà mandato al consiglio direttivo di proseguire nel lavoro per il libro su «I bambini e i poeti».

Prende quindi la parola Paolo Gazzi, che ricorda l'annullamento della settima edizione della rassegna «Attraverso il paesaggio», dovuta all'emergenza Coronavirus, sopraggiunta quando le locandine con il programma erano già state stampate. L'intenzione è di riproporre nel 2021 l'argomento che era stato scelto per la nuova edizione, «Paesaggi e memoria»; si cercherà, prudentemente, di svolgere l'iniziativa nella tarda primavera e di limitare gli spostamenti per le escursioni.

Per il punto 4 il consiglio direttivo uscente, composto da Giuseppe Sandrini Aldo Ottaviani e Francesco Bletzo, ripresenta la propria candidatura; l'assemblea approva all'unanimità il rinnovo del mandato e conferma Giuseppe Sandrini come presidente dell'associazione.

Il segretario dell'assemblea dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17.30, dopo aver redatto, letto e approvato il verbale e avervi accluso il foglio di presenza, che riporta le firme dei soci presenti.

Verona, 3 ottobre 2020

il segretario
dell'assemblea

il presidente
dell'associazione

22 OTT 2020



alba pratalia
associazione di promozione sociale

STATUTO

22 OTT. 2021

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore), del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato:

«alba pratalia associazione di promozione sociale».

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede in via Laghetto Squarà 14/a nel Comune di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Finalità e attività)

L'associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (d. lgs. 117/2017, art. 5, comma 1, lettera f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale indicate dalla legge, con particolare riferimento al patrimonio culturale e al paesaggio (d. lgs. 117/2017, art. 5, comma 1, lettera i).

L'associazione prende nome dall'indovinello che intorno all'anno 800 dopo Cristo un copista vergò, forse per provare la sua penna, o forse in un momento di libertà giocosa, sopra un codice della Biblioteca Capitolare di Verona: «Se pareba boves, alba pratalia araba, albo versorio teneba, negro semen seminaba» («si spingeva davanti i buoi, bianchi prati arava, un bianco aratro teneva, nero seme seminava»). L'immagine ha trovato nuova vita nei versi di un poeta del nostro tempo, Andrea Zanzotto, che più volte nomina «gli innevati prati arativi, che simboleggiano il foglio bianco, secondo l'antichissimo indovinello veronese», facendone uno degli emblemi del paesaggio

aperto e luminoso del Veneto prealpino: «Mi te spetèe qua sù, 'ndove che ancora / coi só lustrin i suspira i alba pratalia...».

Coerentemente col suo nome, l'associazione dedica un'attenzione particolare al recupero e alla divulgazione di aspetti trascurati del patrimonio storico, letterario, artistico ed etnografico, nella convinzione che solo dalla conoscenza di quell'armonia tra ambiente e lavoro dell'uomo che ha costruito nei secoli il paesaggio italiano può nascere un autentico spirito di rispetto e di amore per la natura.

L'associazione opera quindi mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- divulgare, attraverso seminari, dibattiti e convegni e attraverso la pubblicazione di ricerche, memorie e scritti vari, anche di carattere storico, artistico e letterario, la conoscenza del paesaggio italiano e veneto in particolare;
- elaborare itinerari naturalistici e culturali per una frequentazione consapevole dell'ambiente;
- promuovere progetti di diffusione della lettura, con particolare attenzione al tema del paesaggio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d. lgs. 117/2017.

L'associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3

(Ammissione)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è l'assemblea.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;

- votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee e del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 117/2017.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6

(Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'assemblea.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7

(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea degli associati
- il consiglio direttivo
- il presidente

e, nel caso del verificarsi delle condizioni previste dalla legge,

- l'organo di controllo
- l'organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8

(Assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. È convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente con funzioni di segretario, appositamente nominato dai presenti, e sottoscritto dal presidente dell'associazione.

ART. 10

(Validità delle assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti degli associati.

ART. 11 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti di mandati.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Runts o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 (Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i membri del consiglio direttivo.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del d. lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Organo di revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del d. lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del d. lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla l. 383/2000.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d. lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del d. lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 117/2017.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d. lgs. 117/2017.

ART. 21
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

00001 - 00002

ART. 22
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 23
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del d. lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del d.l. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del d. lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Torino, 8 febbraio 2020

Giampaolo Lelli

Franco

Alfredo

22 OTT. 2020

FS
DIS 117/2017

N° 3975

Gi